



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dr. Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa
da

con l'Avv. CIVITELLI VALENTINA, l'Avv. CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA e l'Avv. PIRONTI ANTONIO
- RICORRENTE -

contro

con l'Avv.

- RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21/07/2020,

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accertamento che
tra tale società quale cessionaria e quale cedente è intercorso
un trasferimento di azienda e la conseguente condanna di a

riammetterli nel posto di lavoro nonché a pagare le retribuzioni dalla data di estromissione alla effettiva riammissione; spese rifuse al procuratore antistatario.

Si è ritualmente costituita in giudizio _____, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Intervenuta conciliazione giudiziale rispetto a due dei lavoratori ricorrenti (_____), il giudizio proseguiva tra gli altri ricorrenti e la società convenuta.

Istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice la decideva la causa, pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre dare atto che in una vicenda del tutto analoga, avente ad oggetto la richiesta di accertamento di trasferimento d'azienda tra

e l'odierna convenuta, si è già pronunciato il Tribunale di Milano con sentenza n. 2240/20 del 2.12.2020 (R.G. L. n. 6204/2020), , le cui motivazioni - pienamente condivise tanto in merito alla ricostruzione in fatto quanto in merito alle argomentazioni giuridiche ivi illustrate - sono di seguito richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 118 e ss. disp. att. c.p.c

I ricorrenti hanno esposto che la società Sittam sin dal 1986 appaltava a soggetti terzi il servizio di gestione e movimentazione merci, da ottobre 2019 a

che a sua volta lo appaltava a _____, presso tale appalto lavoravano sin dal 1992, da ultimo con inquadramento al quinto livello C.C.N.L. trasporto, merci e logistica, assunti con decorrenza 1° ottobre 2019 da

' sempre come magazzinieri ma inquadramento al quarto livello.

In data 30 aprile 2020 _____ comunicava la perdita dell'appalto e che _____ avrebbe provveduto ad internalizzare il servizio, salvo assumere solo 26 dei lavoratori già in forza.

Siffatta operazione integrerebbe dunque, secondo la prospettazione attorea, un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, con conseguente lesione dei diritti di tutti i lavoratori pretermessi.

Tanto premesso, occorre ora brevemente richiamare la nozione di trasferimento d'azienda. A mente dell'articolo 2112 cc, tale deve intendersi qualsiasi operazione, quale che ne sia la veste negoziale o commerciale, che comporti mutamento nella

titolarità di una attività economica organizzata e che conservi nel trasferimento la propria identità.

A tale proposito, anche in relazione alle operazioni commerciali che coinvolgono appalti, così si è espressa la giurisprudenza di legittimità:

i) Il principio di diritto che regola la fattispecie è dunque il seguente: "Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività" (Cass., n. 9682 del 11.5.2016, in motivazione).

ii) In caso di cessazione del contratto di appalto di un servizio, che torni in gestione diretta all'imprenditore già committente, è configurabile un trasferimento d'azienda quando la vicenda giuridica nel suo complesso comporti un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di quella specifica impresa (Cass., n. 6770 del 15/03/2017).

Così ricostruita la nozione di trasferimento di azienda, occorre ora prendere in esame le circostanze di fatto specificamente allegate dalla parte ricorrente e non oggetto di contestazione di controparte.

I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che presso il magazzino di Cornaredo vi erano circa 90 ribalte attrezzate per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, un carroponente, scaffali bancali, imballatrice, raddrizzatori, palmari, scanner, pistole laser, stampatrice etichette e l'utilizzo di una software gestionale denominato Blujay (cap. 11).

Tale software era pienamente integrato nel sistema informatico della committente ed in particolare con i reparti commerciale e fatturazione e per il suo tramite gli impiegati dell'azienda appaltatrice potevano accedere a tutti i dati

relativi alle merci e alle spedizioni (numero, dimensione, peso, provenienza e destinazione di colli e bancali) così procedendo alla stampa delle etichette da apporre sulla merce in entrata e rendendo del pari tali dati accessibili a tutti i reparti .

L'appaltatore aveva poi a disposizione degli uffici attrezzati presso il magazzino.

Sul punto, come detto sopra, non sono state formulate specifiche contestazioni da parte della convenuta.

Dal punto di vista delle allegazioni in fatto fatto, la resistente si è limitata ad affermare che i muletti e i transpallet, strumenti ritenuti indispensabili, per lo svolgimento dell'attività in questione sarebbero stati oggetto di nuovi contratti di noleggio e non sarebbero stati ceduti dalla cooperativa che precedentemente svolgeva il servizio.

Anche tale circostanza può dirsi pacifica in causa.

Per il resto la difesa dell'azienda si incentra essenzialmente sulla circostanza che l'insieme di lavoratori destinati allo svolgimento dell'attività non potesse rappresentare un complesso organizzato idoneo di per sé a costituire un ramo di azienda. Inoltre, una volta ricevuta la disdetta dell'appaltatore, RABEN SITAM SRL ha dedotto di aver valutato i volumi di merce movimentata negli ultimi 12 mesi stimando quindi sufficiente destinare un minor numero di risorse, avendo deciso poi di implementare il già citato sistema informatico Blu Jay così aumentando l'automazione dei flussi di informazione tra magazzino e reparto operativo, ottimizzando la suddivisione delle aree di raccolta e sosta temporanea delle merci-spedizioni, rivedendo i turni di lavoro degli addetti.

Ebbene, alla luce delle circostanze di fatto sopra richiamate, il giudicante ritiene che il ricorso sia fondato.

Difatti, la circostanza che taluni beni strumentali fossero di proprietà delle cooperative (i già citati transpallet e muletti) nulla toglie alla generale considerazione che la movimentazione merci era pienamente integrata all'interno del magazzino della committente non solo per quanto concerne ulteriori e maggiormente significativi beni strumentali (tutti quelli indicati dai ricorrenti al già citato capitolo 11).

Proprio in applicazione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, per la configurazione del trasferimento di azienda o di ramo di azienda, infatti, è

sufficiente *un passaggio di beni di non trascurabile entità*, che nel caso di specie non può negarsi vi sia stato.

Occorre valorizzare, in particolare, oltre agli altri numerosi beni oggetto del passaggio, il software non solo per il suo ingente valore economico (200.000,00 euro) ma anche per la necessaria e indissolubile integrazione dell'attività degli addetti al magazzino con tale software.

Inoltre, deve darsi continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, anche nello specifico settore del servizio di magazzinaggio, che l'autonomia funzionale ed organizzativa preesista rispetto al momento della cessione e che quindi tutti gli elementi che definiscono tale autonomia, compreso anche l'essenziale componente del "capitale umano" impegnato nel ramo, siano già sussistenti al momento in cui il ramo in questione è stato ceduto (Cass., n. 9949 del 08/05/2014)

Per quanto detto, allorquando , decideva di internalizzare il servizio operava, secondo la nozione giuridica sopra richiamata, quale cessionaria di un trasferimento di ramo di azienda caratterizzato, da un lato, dall'utilizzo di (taluni) identici beni strumentali di cui era peraltro già proprietaria e, dall'altro lato, di un complesso di lavoratori senza dubbio organizzati in quanto da anni ivi adibiti e del pari integrati nel servizio per quanto sopra visto anche in relazione all'utilizzo di software interni della convenuta.

Pertanto, la convenuta avrebbe dovuto assorbire l'intera forza lavoro dedicata alla attività presso il magazzino.

Non assume rilevanza il fatto che poi la società possa aver deciso di diversamente organizzare il servizio ritenendo quindi di necessitare di un minor numero di risorse da destinarvi, trattandosi di circostanza successiva, per quanto visto, all'obbligo di assunzione di tutti i dipendenti e, quindi, di valutazioni di fatto estranee al presente giudizio.

Deve quindi essere accertato il diritto dei ricorrenti al passaggio diretto alle dipendenze di con decorrenza dal 1° maggio 2020 con condanna della società a riammetterli nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento al quarto livello CCNL Trasporto, Merci e Logistica nonché al pagamento delle retribuzioni maturate da tale ultima data alla effettiva riammissione al parametro mensile indicato in ricorso e non contestato da

Stefanizzi